

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1240)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960

(V. Stampato n. 1609)

d'iniziativa del deputato RUBINACCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 OTTOBRE 1960

Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Art. 2.

Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'articolo 2121 del Codice civile.

Art. 3.

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato nei confronti degli impiegati ai quali siano assicurati particolari trattamenti previdenziali, sostitutivi, in tutto o in parte, dell'indennità di anzianità, per la cui costituzione il datore di lavoro sia tenuto per legge o per contratto collettivo, o a qualsiasi altro titolo, ad accantonamenti o a versamenti contributivi.